IT

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 16.11.1999
COM(1999) 588 definitivo

1999/0239 (ACC)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa all'applicazione provvisoria di un memorandum d'intesa tra la Comunità europea e la Repubblica socialista del Vietnam sulla prevenzione delle frodi nel commercio delle calzature

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Il 21 febbraio 1999, il Consiglio ha approvato direttive che autorizzavano la Commissione a intavolare negoziati con il Vietnam per l'istituzione di un sistema di duplice controllo da applicare alle importazioni nella Comunità europea di calzature originarie della Repubblica socialista del Vietnam. Il 4 agosto 1999, la Commissione e un rappresentante del governo vietnamita hanno siglato l'accluso memorandum d'intesa tra la Comunità europea e il governo del Vietnam sulla prevenzione delle frodi nel commercio delle calzature (in appresso denominato "memorandum").

Si propone pertanto al Consiglio di decidere l'applicazione provvisoria, fatta salva la necessaria reciprocità, del suddetto memorandum d'intesa in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione formale a nome della Comunità.

1999/0239 (ACC)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa all'applicazione provvisoria di un memorandum d'intesa tra la Comunità europea e la Repubblica socialista del Vietnam sulla prevenzione delle frodi nel commercio delle calzature

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

(1) considerando che la Commissione ha negoziato, a nome della Comunità europea, un memorandum d'intesa sulla prevenzione delle frodi nel commercio delle calzature con la Repubblica socialista del Vietnam;

(2) considerando che detto memorandum d'intesa è stato siglato il 4 agosto 1999;

(3) considerando che il memorandum deve essere applicato, in via provvisoria e su base reciproca, a decorrere dal 1° gennaio 2000 in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione formale,

DECIDE:

Articolo 1

Il memorandum d'intesa sulla prevenzione delle frodi nel commercio delle calzature con la Repubblica socialista del Vietnam si applica, in via provvisoria e su base reciproca, a decorrere dal 1° gennaio 2000[1].

1 La Commissione pubblicherà nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, la data di applicazione effettiva del memorandum d'intesa a norma del presente articolo.

Articolo 2

Il testo del memorandum d'intesa è accluso alla presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il Presidente

ALLEGATO

MEMORANDUM D'INTESA

TRA

LA COMUNITÀ EUROPEA

E IL GOVERNO DEL VIETNAM

SULLA PREVENZIONE DELLE FRODI NEL COMMERCIO DELLE CALZATURE

LA COMUNITÀ EUROPEA

da una parte, e

IL GOVERNO DEL VIETNAM

DALL'ALTRA

in appresso denominati "le Parti"

desiderando promuovere, in una prospettiva di cooperazione permanente in condizioni tali da garantire la prevedibilità degli scambi, un equo e ordinato sviluppo del commercio delle calzature tra la Comunità europea (in appresso denominata "Comunità") e il governo del Vietnam (in appresso denominato "Vietnam";

riconoscendo l'importanza delle esportazioni di calzature per lo sviluppo progressivo dell'economia del Vietnam e la necessità di garantire alle calzature originarie del Vietnam accesso illimitato al mercato della Comunità europea e, eventualmente, l'ammissione al beneficio del sistema generalizzato di preferenze CE;

decisi a prendere le misure necessarie per combattere le dichiarazioni dell'origine fraudolente, presentate da paesi terzi, che riducono notevolmente il potenziale nel settore delle esportazioni, l'occupazione e il valore aggiunto dei produttori vietnamiti di calzature;

visti gli obiettivi e le disposizioni dell'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e il Vietnam firmato a Bruxelles il 17 luglio 1995,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo1

Il presente memorandum d'intesa si applica ai prodotti contemplati nel capitolo 64 del sistema armonizzato, in appresso denominati "calzature", esportati dal Vietnam nella Comunità.

Articolo 2

Le importazioni nella Comunità di prodotti di cui all'articolo 1, di origine vietnamita conformemente alle norme di origine fissate nella pertinente normativa comunitaria e conformi alle disposizioni del presente memorandum d'intesa, non sono soggette a limiti quantitativi.

Articolo 3

Per combattere le frodi, le Parti hanno concordato le seguenti misure amministrative:

1. Il Vietnam rilascia automaticamente certificati di esportazione conformemente alla propria normativa in materia di esportazioni di calzature di cui all'articolo 1. Tali prodotti devono essere di origine vietnamita conformemente alle norme di origine fissate nella pertinente normativa comunitaria. Il formato dei certificati di esportazione deve essere conforme a

quello indicato nell'allegato I; i certificati devono essere compilati conformemente all'appendice A dell'allegato I. L'originale di ciascun certificato di esportazione deve essere firmato da un rappresentante nominato dal governo del Vietnam.

2. Il Vietnam trasmette alla Commissione delle Comunità europee i nomi e gli indirizzi delle autorità competenti a rilasciare i certificati di esportazione e il facsimile dei timbri e delle firme utilizzate. Il Vietnam informerà la Commissione di tutti i cambiamenti intervenuti a proposito dei dati di cui sopra.

3. Su presentazione della copia originale dei certificati di esportazione rilasciati dalle competenti autorità vietnamite, le autorità competenti della Comunità europea rilasciano automaticamente, per i prodotti di cui all'articolo 1, un certificato di importazione che ne autorizza l'immissione in libera pratica. I certificati di importazione sono rilasciati entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione della domanda.

4. Il Vietnam si impegna a trasmettere, entro 6 giorni lavorativi dal rilascio di ciascun certificato di esportazione, informazioni sui prodotti cui si riferisce il certificato stesso. A tal fine, ci si avvarrà di un collegamento elettronico tra le autorità vietnamite competenti e il sistema integrato di gestione delle licenze (in appresso denominato "SIGL") istituito dalla Comunità.

5. In caso di divergenze notevoli e ingiustificate tra le informazioni ricevute attraverso il collegamento elettronico con il SIGL e i certificati di esportazione presentati alle competenti autorità della Comunità europea, ciascuna delle Parti può chiedere che si tengano consultazioni a norma dell'articolo 6 del presente memorandum d'intesa onde individuare i motivi di dette divergenze. Se queste ultime sono dovute al trasbordo fraudolento di prodotti non originari del Vietnam, le Parti decidono di prendere le misure necessarie per evitare che il problema si ripresenti.

Articolo 4

Ai fini dell'ammissione al beneficio del sistema di preferenze generalizzato delle Comunità, il certificato di origine vietnamita è rilasciato dalle competenti autorità governative del Vietnam conformemente alla normativa comunitaria pertinente.

Articolo 5

1. Per garantire il buon funzionamento del presente memorandum d'intesa, la Comunità e il Vietnam decidono di collaborare pienamente nella prevenzione, nell'indagine e nell'adozione di tutti i necessari provvedimenti giuridici e/o amministrativi per combattere le elusioni mediante trasbordo, rispedizioni, false dichiarazioni concernenti il paese o il luogo d'origine, contraffazioni dei documenti, false dichiarazioni concernenti quantitativi, descrizione o classificazione delle merci o qualsiasi altro mezzo. Il Vietnam e la Comunità convengono pertanto di definire le disposizioni giuridiche e le procedure amministrative necessarie per poter intervenire in modo efficace

contro dette elusioni, anche adottando misure correttive giuridicamente vincolanti nei confronti degli esportatori e/o importatori coinvolti.

2. Qualora, sulla base delle informazioni disponibili, la Comunità ritenga che si siano verificate frodi, chiede l'avvio di consultazioni con il Vietnam per trovare una soluzione reciprocamente soddisfacente. Dette consultazioni si svolgono secondo la procedura di cui all'articolo 6.

3. Conformemente alla normativa comunitaria pertinente, qualora la frode sia accertata, la Comunità ha il diritto di rifiutare di importare i prodotti in questione.

4. Le consultazioni tenute a norma del presente articolo non impediscono la libera circolazione delle merci, tranne nei casi in cui è accertata una frode.

5. Le Parti decidono di instaurare un sistema di cooperazione amministrativa onde prevenire e risolvere efficacemente tutti i problemi connessi alle frodi conformemente alle disposizioni del presente memorandum d'intesa.

Articolo 6

1. Salvo quanto altrimenti disposto, alle procedure di consultazione speciali previste dal presente memorandum d'intesa si applicano le seguenti disposizioni:

   – ogni richiesta di consultazioni deve essere notificata per iscritto all'altra Parte;

   – alla richiesta di consultazioni deve fare seguito, entro 15 giorni dalla notifica, una relazione che illustri i motivi e le circostanze che, secondo la Parte richiedente, giustificano la presentazione della richiesta;

   – le Parti avviano consultazioni entro un mese dalla notifica della richiesta, al fine di giungere ad un accordo o ad una conclusione reciprocamente accettabile entro e non oltre l'ulteriore termine di un mese.

2. All'occorrenza, su richiesta di una delle Parti, si tengono consultazioni su qualsiasi problema derivante dall'applicazione del presente memorandum d'intesa. Le consultazioni avviate a norma del presente articolo si svolgono in uno spirito di cooperazione e con il proposito di sormontare le divergenze tra le Parti.

Articolo 7

1. Il presente memorandum d'intesa entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le Parti si sono notificate reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure giuridiche all'uopo necessarie.

   Nel frattempo, esso si applica provvisoriamente a decorrere dal 1° gennaio 2000 a condizione che sia assicurata la reciprocità e che non entri in vigore prima di questa data.

2. Il presente memorandum d'intesa si applica per un periodo di due anni. Successivamente, l'applicazione sarà prorogata automaticamente per un anno, a meno che una delle Parti non notifichi per iscritto all'altra sei mesi prima della scadenza del presente memorandum d'intesa di non voler acconsentire alla proroga.

3. Ciascuna delle Parti può, in qualsiasi momento, proporre di avviare consultazioni conformemente all'articolo 6 al fine di concordare modifiche del presente memorandum d'intesa.

4. iascuna Parte può denunciare il presente memorandum d'intesa in qualsiasi momento previa notifica scritta all'altra Parte. Il presente memorandum d'intesa cessa di applicarsi dopo sei mesi a decorrere dalla data della notifica.

5. L'allegato I e l'appendice A dell'allegato I acclusi al presente memorandum d'intesa ne costituiscono Parte integrante.

Article 8

Il presente memorandum d'intesa è redatto in duplice esemplare in lingua danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e vietnamita, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Fatto a

Per la Comunità europea Per il governo del Vietnam

ALLEGATO I

<table>
<tr><td>1. Merci consegnate da (ragione sociale dell'esportatore, indirizzo, paese)</td><td colspan="3" rowspan="2">CERTIFICATO DI ESPORTAZIONE PER I PRODOTTI DI CUI AL CAPITOLO 64 DEL SISTEMA ARMONIZZATO

COPIA ORIGINALE

(Calzature)</td></tr>
<tr><td>2. Merci consegnate a (nome dello speditore, indirizzo, paese)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">3. Mezzo di trasporto e tragitto (se noto)</td><td colspan="3">4. Numero di serie</td></tr>
<tr><td colspan="3">5. Anno di esportazione</td></tr>
<tr><td colspan="2">6. Descrizione delle merci</td><td>7. Quantità</td><td>8. FOB/ valore del contratto</td></tr>
<tr><td colspan="4">9. Certificazione dell'autorità competente

Il sottoscritto certifica che le merci sopra descritte sono originarie del Vietnam conformemente alle norme dell'origine stabilite nella pertinente normativa comunitaria.</td></tr>
<tr><td>10. Autorità competente (nome, indirizzo completo, paese)</td><td colspan="3">Fatto a il

(firma) (timbro)</td></tr>
</table>

Appendice A dell'allegato I

Nota esplicativa relativa alla voce n. 4 (numero di serie)

del certificato di esportazione

Il numero di serie è composto dai seguenti elementi:

– due lettere che indicano il Vietnam: VN;

– due lettere che indicano lo Stato membro destinatario,

AT = Austria

BL = Benelux

DE = Germania

DK = Danimarca

EL = Grecia

ES = Spagna

FI = Finlandia

FR = Francia

GB = Regno Unito

IE = Irlanda

IT = Italia

PT = Portogallo

SE = Svezia

– un numero che indica l'anno di rilascio, per esempio 9 per il 1999;

– un numero di due cifre, da 01 a 99, che indica l'ufficio di rilascio del certificato di esportazione;

– un numero di cinque cifre, da 50000 a 99999, assegnato agli Stati membri destinatari.